

Assicurazioni sociali

2021

	Persone assicurate obbligatoriamente	Salario soggetto ai contributi/ Salario assicurato (per anno)	Contributi		Prestazioni			
			Contributi dei dipendenti	Contributi dei datori di lavoro	Incapacità al guadagno parziale	Incapacità al guadagno permanente	Prestazioni per superstiti	Prestazioni di vecchiaia
AVS/AI Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/Assicurazione per l'invalidità Legge federale sull' ■ assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti LAVS ■ assicurazione per l'invalidità LAI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persone domiciliate o con attività lucrativa in Svizzera ▪ Cittadini svizzeri che operano all'estero per conto di un'autorità federale o per le istituzioni indicate dal Consiglio federale ▪ Persone distaccate all'estero per un periodo convenuto contrattualmente 	Salario soggetto ai contributi: salario lordo soggetto ai contributi AVS senza assegni familiari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AVS: 4.35 % ▪ AI: 0.70 % ▪ Tassi speciali per indipendenti e persone senza attività lucrativa ▪ Persone senza attività lucrativa non devono pagare dei contributi se il partner esercitando un'attività lucrativa versa il doppio del contributo minimo ▪ Le persone che nell'età di pensionamento AVS esercitano un'attività lucrativa: l'obbligo contributivo è limitato alla parte di salario eccedente la franchigia (CHF 1'400.–/ mese) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AVS: 4.35 % ▪ AI: 0.70 % ▪ Tassi speciali per indipendenti e persone senza attività lucrativa ▪ Le persone che nell'età di pensionamento AVS esercitano un'attività lucrativa: l'obbligo contributivo è limitato alla parte di salario eccedente la franchigia (CHF 1'400.–/ mese) 	AI: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indennità giornaliera durante le misure di reintegrazione ▪ Importo dipendente dal salario e dal numero dei figli 	AI: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendita completa dal 70 % ▪ ¾ della rendita dal 60 % ▪ ½ della rendita dal 50 % ▪ ¼ della rendita dal 40 % incapacità al guadagno ▪ Importo della rendita individuale: si calcola come la rendita di vecchiaia ▪ Rendita per figli: il 40 % della rendita individuale 	AVS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendita per vedove: l'80 % della rendita di vecchiaia semplice ▪ Rendita per vedovi o partner registrati: fino a compimento dei 18 anni dei figli; importo come rendita per vedove ▪ Rendita per orfani: il 40 % della rendita di vecchiaia semplice ▪ Rendita per orfani di padre e di madre: il 60 % della rendita di vecchiaia semplice 	AVS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendita di vecchiaia semplice: al minimo CHF 14'340.–/anno al massimo CHF 28'680.–/anno ▪ L'importo esatto dipende dal salario annuo medio soggetto ai contributi ▪ Coniugi: 2 rendite individuali, in totale al massimo 150 % della rendita di vecchiaia semplice massima (= CHF 43'020.–/anno)
IPG/IMat Indennità per perdita di guadagno/Indennità in caso di maternità/paternità Legge federale sulle indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e paternità LIPG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indennità per perdita di guadagno: persone che prestano servizio militare, servizio nella protezione civile o servizio civile, monitori di Gioventù e Sport ▪ Indennità in caso di maternità e paternità: <ul style="list-style-type: none"> – Dipendenti e persone di condizione indipendente – Assicurate AVS almeno 9 mesi prima del parto e almeno 5 mesi d'attività lucrativa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salario soggetto ai contributi: salario lordo soggetto ai contributi AVS ▪ Salario assicurato: salario lordo soggetto ai contributi AVS fino a CHF 88'200.– 	IPG: 0.25 %	IPG: 0.25 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indennità per perdita di guadagno: <ul style="list-style-type: none"> – Reclute e persone senza attività lucrativa 25 % (CHF 62.–/giorno) – Persone con attività lucrativa che frequentano CR l'80 %, al minimo il 25 % (CHF 62.–/giorno) – Assegni per figli l'8 % (CHF 20.–/giorno) per figlio (regole di riduzione) ▪ Indennità in caso di maternità: l'80 % del salario assicurato durante un periodo di 14 settimane al massimo ▪ Indennità in caso di paternità: 80 % del salario assicurato durante un massimo di 2 settimane 	Nessuna prestazione	Nessuna prestazione	Nessuna prestazione
AD Assicurazione contro la disoccupazione Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza LADI	Assicurati AVS, fino all'età di pensionamento AVS, che come salariati sono soggetti ai contributi AVS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salario soggetto ai contributi: salario lordo soggetto ai contributi AVS ▪ Salario assicurato: salario lordo soggetto ai contributi AVS fino a CHF 148'200.– 	AD: 1.10 % ¹⁾ 0.50 % ²⁾	AD: 1.10 % ¹⁾ 0.50 % ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indennità per insolvenza ▪ Indennità per lavoro ridotto ▪ Indennità per intemperie ▪ Indennità di disoccupazione: <ul style="list-style-type: none"> – Indennità giornaliera del 70 – 80 % del salario assicurato, a dipendenza dell'obbligo di assistenza, eventualmente un periodo d'attesa deve essere rispettato – 200 indennità giornaliere al massimo: persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli – 260 indennità giornaliere al massimo: periodo contributivo > 12 mesi – 400 indennità giornaliere al massimo: dai 55 anni e periodo contributivo > 18 mesi – 520 indennità giornaliere al massimo: dai 55 anni e periodo contributivo > 24 mesi 	Prestazioni d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria, se sono soddisfatte le condizioni per le indennità giornaliere AD ed è percepito un salario giornaliero coordinato (calcolo speciale)	Prestazioni per superstiti della previdenza professionale obbligatoria, se sono soddisfatte le condizioni per le indennità giornaliere AD ed è percepito un salario giornaliero coordinato (calcolo speciale)	Nessuna prestazione

Il presente promemoria offre una panoramica delle regolamentazioni vigenti. Per la valutazione dei singoli casi sono determinanti esclusivamente il regolamento e le regolamentazioni previste dalla legge.

	Contributi				Prestazioni			
	Personae assicurate obbligatoriamente	Salario soggetto ai contributi/ Salario assicurato (per anno)	Contributi dei dipendenti	Contributi dei datori di lavoro	Incapacità al guadagno parziale	Incapacità al guadagno permanente	Prestazioni per superstiti	Prestazioni di vecchiaia
PP Previdenza professionale obbligatoria Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità LPP	<ul style="list-style-type: none"> Dipendenti soggetti all'AVS con un reddito superiore a CHF 21'510.–/anno, dal 1.1. successivo al 17° compleanno Beneficiari d'indennità giornaliera AD per i rischi decesso e invalidità Assicurazione facoltativa: <ul style="list-style-type: none"> – Indipendenti – Dipendenti che sono al servizio di più datori di lavoro 	Salario soggetto ai contributi/ Salario assicurato (coordinato): <ul style="list-style-type: none"> Salario lordo soggetto ai contributi AVS fino a CHF 86'040.– meno la deduzione di coordinamento di CHF 25'095.– = salario coordinato Salario coordinato mass. CHF 60'945.– min. CHF 3'585.– 	Al massimo il 50 % del totale dei contributi Il contributo comprende: <ul style="list-style-type: none"> Bonifici di vecchiaia: 7 – 18 % del salario assicurato dai 25 anni Premio di rischio Fondo di garanzia: <ul style="list-style-type: none"> – Contributo per sovvenzioni in caso struttura d'età sfavorevole – Contributo per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni Spese amministrative 	Al minimo il 50 % del totale dei contributi	Nessuna prestazione durante il periodo d'attesa di 1 anno	<ul style="list-style-type: none"> Rendita completa dal 70 % ¾ della rendita dal 60 % ½ della rendita dal 50 % ¼ della rendita dal 40 % incapacità al guadagno Si calcola come la rendita di vecchiaia sulla base dell'avere attuale, più i bonifici di vecchiaia calcolati fino all'età di pensionamento teorica, senza interessi futuri Rendita per figli d'invalido: il 20 % della rendita d'invalidità 	<ul style="list-style-type: none"> Coniugi fino a 45 anni senza figli: indennità unica Altri coniugi: il 60 % della rendita d'invalidità o della rendita di vecchiaia corrente I partner registrati hanno gli stessi diritti dei vedovi Rendita per orfani: il 20 % della rendita d'invalidità per figlio 	<ul style="list-style-type: none"> Età di pensionamento: uomini a 65 anni, donne a 64 anni Rendita di vecchiaia: in percentuale (tasso di conversione) dell'avere di vecchiaia Rendita per figli di pensionati: il 20 % della rendita di vecchiaia
AINF Assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF	Dipendenti occupati in Svizzera <ul style="list-style-type: none"> Dipendenti che lavorano meno di 8 ore per settimana: assicurati solo contro gli infortuni professionali Altri dipendenti: assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali 	<ul style="list-style-type: none"> Salario soggetto ai contributi: salario lordo soggetto ai contributi AVS Salario assicurato: salario lordo soggetto ai contributi AVS fino a CHF 148'200.– 	Premio per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP)	Premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali (IP)	L'80 % del salario assicurato dal 3° giorno fino all'inizio della rendita d'invalidità o fino al recupero della capacità al guadagno	<ul style="list-style-type: none"> Rendita in base al grado d'invalidità (min. 10 %) Rendita d'invalidità: l'80 % del salario assicurato 	<ul style="list-style-type: none"> Vedove, vedovi e partner registrati: indennità unica o rendita del 40 % del salario assicurato Rendita per orfani: il 15 %; rendita per orfani di padre e di madre: il 25 % del salario assicurato Prestazioni della LAINF, insieme all'AVS, non devono superare il 90 % del salario assicurato 	Nessuna prestazione
AMal Assicurazione malattie <ul style="list-style-type: none"> Legge federale sull'assicurazione malattie LAMal Legge sul contratto d'assicurazione LCA (per le aziende assoggettate al CCNL si applica l'art. 23 CCNL)	<ul style="list-style-type: none"> Assicurazione cure mediche e farmaceutiche: obbligatoria per le persone domiciliate in Svizzera (per malattia, infortunio [se non a carico della LAINF], maternità) Assicurazione d'indennità giornaliera: facoltativa per le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa, aventi un'età compresa tra i 16 e i 65 anni (per malattia, infortunio [se non a carico della LAINF], maternità) 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurazione cure mediche e farmaceutiche: indipendente dal salario Assicurazione d'indennità giornaliera: dipende dal contratto 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurazione cure mediche e farmaceutiche: <ul style="list-style-type: none"> – I premi non dipendono né dal sesso né dall'età d'entrata – Premi più bassi fino al compimento del 18° anno d'età e per i giovani di età compresa tra i 19 e 25 anni – Premi differenziati in base ai cantoni e alle regioni Assicurazione d'indennità giornaliera: i premi non dipendono dal sesso e sono definiti in base all'età 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurazione cure mediche e farmaceutiche: Nessuno contributo Assicurazione d'indennità giornaliera: Al minimo il 50 % del totale dei contributi 	Assicurazione cure mediche e farmaceutiche: <ul style="list-style-type: none"> Può essere stipulata sottoforma d'assicurazione individuale o collettiva Visite mediche, trattamenti, cure, analisi, medicinali, cure termali, cure di riabilitazione, degenze ospedaliere in reparto comune, contributi per le spese di trasporto e salvataggio, misure di prevenzione Maternità: visite di controllo durante e dopo la gravidanza, parto e ostetricia, assiste nel caso d'allattamento 	Assicurazione d'indennità giornaliera: <ul style="list-style-type: none"> Può essere stipulata sottoforma d'assicurazione individuale o collettiva Per una o più malattie, o in caso di infortunio, per almeno 720 giorni compreso nel periodo di 900 giorni Maternità: versamento delle indennità giornaliere, se assicurata per almeno 270 giorni prima del parto; indennità giornaliera per 16 settimane, di cui almeno 8 dopo il parto Il periodo d'attesa convenuto sarà dedotto dalla durata delle prestazioni 	Nessuna prestazione	Nessuna prestazione
AFam Assegni familiari <ul style="list-style-type: none"> Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) Leggi cantonali 	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i dipendenti Dipendenti per i quali il datore di lavoro non è obbligato a versare contributi Personae senza attività lucrativa Indipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> Salario soggetto ai contributi: <ul style="list-style-type: none"> – Dipendenti: salario lordo soggetto ai contributi AVS – Indipendenti: salario lordo soggetto ai contributi AVS fino a CHF 148'200.– Diritto agli assegni: <ul style="list-style-type: none"> – Dipendenti/Indipendenti: salario minimo CHF 7'170.–/anno – Personae senza attività lucrativa: se reddito annuo non supera CHF 43'020.– annui (150 % della rendita massima AVS) e non beneficiano di prestazioni complementari 	Nessuno contributo Eccezione: canton Vallese (dal salario lordo soggetto ai contributi AVS dei dipendenti lo 0.3 % può essere dedotto)	Tasso contributivo secondo disposizioni cantonali	Gli assegni sono versati per il mese corrente e per i 3 mesi seguenti (anche dopo la fine del diritto al salario)	Nessuna prestazione	Gli assegni sono versati per il mese corrente e per i 3 mesi seguenti	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna prestazione di vecchiaia Importi minimi degli assegni: <ul style="list-style-type: none"> – Assegni per figli fino al 16° compleanno (in caso di incapacità al guadagno del figlio fino al 20° compleanno): CHF 200.– – Assegni di formazione dal 16° compleanno fino alla fine della formazione, ma al massimo fino al 25° compleanno: CHF 250.– I cantoni potranno fissare assegni familiari più elevati come anche assegni di nascita e di adozione

Il presente promemoria offre una panoramica delle regolamentazioni vigenti. Per la valutazione dei singoli casi sono determinanti esclusivamente il regolamento e le regolamentazioni previste dalla legge.